



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Giudice del Lavoro _____ ha pronunciato ex art. 281sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella controversia N.R.G. 459/2025 promossa da

_____, elettivamente domiciliati come in
atti, rappresentati e difesi dagli Avv.ti GUARISO ALBERTO e COSENTINO ENZO
ANDREA come da procura

ricorrenti

contro

REGIONE LOMBARDIA, in persona del Presidente *pro tempore*, elettivamente
domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall'Avv.to _____
come da procura

resistente

e contro

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI, in persona del
legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata come in atti, rappresentata
e difesa Avv.ti _____ come da procura

resistente

OGGETTO: discriminazione in ragione della nazionalità – iscrizione obbligatoria al
SSN – permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
All'udienza del 03/02/2026 le parti concludevano come in atti

IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con ricorso ex artt. 281decies c.p.c. e 28 D.Lgs. 150/2011 depositato in data
10.06.2025 _____ hanno convenuto in giudizio ASST

dei Sette Laghi e Regione Lombardia, chiedendo al Giudice:

Voglia il Tribunale,

disattesa ogni contraria istanza,

*a) accertare e dichiarare il carattere discriminatorio della condotta tenuta dalla
Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi e dalla Regione Lombardia,
consistente nel non aver consentito ai ricorrenti; a decorrere dal 24.7.2024 e
successivamente per l'anno 2025, l'iscrizione obbligatoria al SSN/S.S.R. ai sensi
dell'art. 34, comma 1, TUI e nell'aver condizionato l'iscrizione volontaria degli stessi
al SSN/SSR al pagamento di un contributo economico;*

e, conseguentemente, adottare ogni provvedimento necessario al fine di rimuovere la predetta discriminazione e farne cessare gli effetti, e, pertanto, occorrendo nell'ambito del piano di rimozione di cui al comma 5 dell'art. 28 D.lgs. 150/11,

b) accertare il diritto dei ricorrenti all'iscrizione obbligatoria al SSN/SSR ai sensi dell'art. 34, comma 1, TUI;

c) ordinare a Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi e/o Regione Lombardia a iscrivere i ricorrenti al SSN/SSR gratuitamente ai sensi dell'art. 34, commi 1 e 2;

d) dato atto che l'ordine di cui sopra attiene a obblighi di fare infungibili, condannare le amministrazioni convenute, ovvero l'una o l'altra in via disgiuntiva, a pagare ai ricorrenti, ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., € 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento del predetto obbligo, a decorrere dal 30mo giorno successivo alla comunicazione della emananda sentenza;

e) disporre la pubblicazione dell'emananda sentenza sulla home page del sito istituzionale dell'amministrazione per un minimo di giorni 30 e/o su uno o più quotidiani a tiratura nazionale che il Tribunale vorrà indicare.

f) condannare gli enti convenuti, in solido tra loro ovvero in via disgiuntiva per la parte di rispettiva competenza, a rifondere ai ricorrenti spese e diritti del presente procedimento (ivi compreso il rimborso del contributo unificato).

A sostegno della propria pretesa, gli attori hanno dedotto: di essere cittadini extraUE e di aver fatto ingresso in Italia nel 2017, ottenendo un permesso di soggiorno per residenza elettiva, poi rinnovato due volte sino al luglio 2024; che, nel corso degli anni di titolarità del permesso per residenza elettiva, i ricorrenti si sono iscritti volontariamente al SSN, versando la somma richiesta dalla ASST di competenza (ASST dei Sette Laghi) ai sensi dell'art. 34, comma 3 TUI (D.lgs. 286/98); che nel 2024, avendo conseguito il requisito di 5 anni di regolare soggiorno e potendo soddisfare gli ulteriori requisiti richiesti dall'art. 9 TUI (in particolare quello della disponibilità di risorse proprie tali da non determinare un aggravio degli oneri a carico dello stato ospitante), hanno chiesto e ottenuto un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi del medesimo art. 9; che, una volta conseguito il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, hanno chiesto alla ASST dei Sette Laghi di essere iscritti obbligatoriamente al SSN, senza oneri a loro carico, ai sensi dell'art. 34, comma 1 TUI; che tuttavia la ASST dei Sette Laghi negava il diritto all'iscrizione obbligatoria motivando che *“per i titolari di permesso di soggiorno per residenza elettiva l'iscrizione obbligatoria al SSN non è prevista poiché si presume che i soggetti possano provvedere privatamente alle proprie esigenze sanitarie”*; che la Regione Lombardia, interpellata al riguardo, confermava il diniego; che il comportamento delle convenute, consistente nell'adozione di un atto amministrativo di diniego dell'iscrizione obbligatoria al SSN tuttavia in violazione dell'art. 34, co. 1 TUI, integrava una discriminazione in ragione della cittadinanza/nazionalità.

Si è costituita la ASST dei Sette Laghi, contestando quanto *ex adverso* dedotto e chiedendo al Giudice:

in via preliminare;

- *dichiarare il difetto di giurisdizione in favore del Giudice Amministrativo;*
- *in caso di ritenuta giurisdizione, dichiarare l'inammissibilità del ricorso per carenza dei presupposti fondanti l'azione ex art. 28 d.lgs. n. 150/2011, per le ragioni di cui in narrativa.*

Nel merito, in ogni caso, rigettare tutte le domande avanzate da parte ricorrente nei confronti dell'ASST dei Sette Laghi in quanto integralmente infondate in fatto e diritto e non provate.

ASST dei Sette Laghi nel merito, per quanto qui di rilevanza, ha eccepito: che la titolarità di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo non risultava sufficiente ai fini dell'iscrizione obbligatoria al SSN ex art. 34, co. 1 TUI, essendo ulteriormente necessario lo svolgimento di attività lavorativa o l'iscrizione alle liste di collocamento; che *"esaminata la documentazione fiscale dallo stesso fornito, il reddito ivi esposto derivava dagli immobili posseduti in Italia, in assenza di alcun reddito da lavoro (dipendente o autonomo con p.iva italiana) nel territorio italiano. Risultava infatti che lo stesso richiedente svolgeva attività lavorativa all'estero e non versava i contributi previdenziali in Italia"*; che *"Ad ogni modo, la motivazione della residenza rimane "elettiva", con l'effetto che i titolari mantengono le condizioni di reddito autonomo e di copertura sanitaria privata"*; che *"Il titolare del tipo di permesso di soggiorno posseduto dagli attuali ricorrenti non è ammesso a svolgere attività lavorativa in Italia; così come non è prevista alcuna ipotesi di conversione di questo permesso in permesso di altro tipo"*.

Si è costituita la Regione Lombardia, contestando quanto *ex adverso* dedotto e chiedendo al Giudice:

Voglia il Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:

- *in via preliminare: dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Regione Lombardia per i motivi illustrati nel presente atto;*
- *nel merito: rigettare ogni domanda nei confronti della Regione Lombardia per i motivi illustrati nel presente atto;*
- *in via istruttoria: respingere fin da adesso tutte le istanze istruttorie avversarie che verranno formulate nel prosieguo del presente giudizio: con ogni più ampia riserva di formulare istanze istruttorie, nonché di ulteriormente dedurre, eccepire e produrre.*

Con vittoria di spese, diritti e onorari.

La Regione ha in particolare eccepito che la procedura di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale è gestita dalle singole ASL di competenza, soggetti giuridici distinti dalla Regione Lombardia, alla quale ultima non poteva essere in ogni caso imputata la condotta asseritamente discriminatoria di cui è causa.

All'udienza del 7.10.2025 il procuratore dei ricorrenti ha evidenziato che il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo consente l'esercizio di attività lavorativa in Italia; che gli attori prestano attività lavorativa all'Estero.

A seguito di deposito di note di replica autorizzate, all'udienza del 3.02.2026 le parti hanno precisato le conclusioni come sopra riportate e hanno discusso la causa *ex art. 281sexies c.p.c.*; all'esito, il Giudice ha riservato il deposito della sentenza nel termine di legge.

2.Ciò premesso in fatto, preliminarmente va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo formulata dalla ASST dei Sette Laghi, essendo sul punto sufficiente rilevare che, ai sensi del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, "L'azione contro la discriminazione prevista dall'art. 44 d.lgs. n. 286 del 1998 può essere esperita anche quando il comportamento pregiudizievole sia posto in essere da un ente pubblico mediante l'adozione di un atto amministrativo, potendo in questo caso il giudice ordinario disapplicare l'atto denunciato assumendo i provvedimenti idonei a rimuoverne gli effetti, senza che ciò comporti alcuna interferenza nell'esercizio della potestà amministrativa" (v. ad es. Cass., ord. n. 30517 del 2023).

3.In ordine all'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dalla Regione Lombardia, si osserva quanto segue.

Risulta pacifico in causa che il soggetto giuridico che ha opposto ai ricorrenti il diniego dell'iscrizione obbligatoria al SSN sia da individuare nella ASST dei Sette Laghi, soggetto giuridico distinto dalla Regione Lombardia e altrettanto pacificamente individuato dalle parti (conformemente alla normativa di riferimento) quale competente in materia di gestione della procedura di iscrizione al SSN.

A fronte di quanto ora rilevato, deve conseguentemente ritenersi che l'asserita condotta discriminatoria di cui si duole la parte ricorrente non possa in ogni caso che essere imputata in via esclusiva alla ASST dei Sette Laghi, soggetto giuridico cui in generale compete l'iscrizione al SSN e che nel caso di specie ha in concreto adottato il provvedimento di diniego dell'iscrizione obbligatoria nei confronti degli attori.

Al contrario, alcuna rilevanza può rivestire al riguardo la circostanza che la Regione Lombardia, contattata dai ricorrenti a seguito del diniego opposto dalla ASST, si sia limitata a riscontrare la comunicazione dichiarando di condividere la valutazione effettuata dalla ASST.

Va dunque respinta la domanda formulata dai ricorrenti nei confronti di Regione Lombardia, in quanto, quest'ultima, soggetto sprovvisto di competenza a provvedere in materia di iscrizione al SSN.

4.Nel merito, il ricorso nei confronti di ASST dei Sette Laghi è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

5. Procedendo anzitutto al richiamo della normativa di riferimento, l'art. 34 TUI, rubricato *"Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale"*, al co. 1 prevede:

"Hanno l'obbligo di iscrizione al Servizio sanitario nazionale e hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale e alla sua validità temporale:

a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento;

b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo, per protezione sussidiaria, per casi speciali, per protezione speciale, per cure mediche ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera d-bis), per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza.

b-bis) i minori stranieri non accompagnati, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, a seguito delle segnalazioni di legge dopo il loro ritrovamento nel territorio nazionale".

Il successivo co. 2 prevede: *"L'assistenza sanitaria spetta altresì ai familiari a carico regolarmente soggiornanti. Nelle more dell'iscrizione al servizio sanitario nazionale ai minori figli di stranieri iscritti al servizio sanitario nazionale è assicurato fin dalla nascita il medesimo trattamento dei minori iscritti"*.

Il co. 3, infine, stabilisce: *"Lo straniero regolarmente soggiornante, non rientrante tra le categorie indicate nei commi 1 e 2 è tenuto ad assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternità mediante stipula di apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale, ovvero mediante iscrizione al servizio sanitario nazionale valida anche per i familiari a carico. Per l'iscrizione al servizio sanitario nazionale deve essere corrisposto a titolo di partecipazione alle spese un contributo annuale, di importo percentuale pari a quello previsto per i cittadini italiani, sul reddito complessivo conseguito nell'anno precedente in Italia e all'estero. L'ammontare del contributo è determinato con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e non può essere inferiore a euro 2.000 annui"*.

L'art. 34 TUI, nel disciplinare l'iscrizione al SSN dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, distingue dunque le ipotesi di iscrizione obbligatoria di cui ai co. 1 e 2 dalle ipotesi di iscrizione volontaria di cui al co. 3, queste ultime individuate in via residuale rispetto alle prime.

La norma realizza un bilanciamento tra le esigenze di tutela del diritto alla salute e di uguaglianza, da un lato, e di sostenibilità economica del SSN, dall'altro, prevedendo l'iscrizione obbligatoria (senza previsione di versamento di un corrispettivo) con riferimento ad alcune categorie di stranieri regolarmente soggiornanti e disponendo, in

relazione alle restanti categorie di stranieri regolarmente soggiornanti, l'iscrizione facoltativa (a fronte del pagamento di un contributo economico), in via alternativa rispetto alla copertura tramite polizza assicurativa.

A completamento del sistema, a tutti i cittadini stranieri presenti in Italia, anche se non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono assicurate in ogni caso le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o essenziali (v. art. 35, co. 3 TUI).

5.1 Successivamente, è intervenuto, per quanto qui di rilevanza, l'Accordo Stato-Regioni del 20 dicembre 2012, recante le *"Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province autonome"*.

Con specifico riferimento ai cittadini stranieri extraUE regolarmente soggiornanti, e dunque ai fini dell'interpretazione dell'art. 34, co. 1, l'Accordo Stato-Regioni prevede (punto 1.1.1):

"Di seguito si specificano i motivi del soggiorno che determinano l'iscrizione obbligatoria al SSR ai sensi nell'art. 34, comma 1 del Testo Unico (T.U.) e successiva normativa in materia:

- lavoro subordinato (anche stagionale)
- lavoro autonomo
- motivi familiari (compresi i familiari ultrasessantacinquenni con ingresso in Italia precedente al 5 novembre 2008)
- asilo politico/rifugiato
- asilo umanitario/motivi umanitari/protezione sussidiaria
- richiesta di protezione internazionale
- richiesta di asilo (anche "Convenzione Dublino")
- attesa adozione - attesa adozione
- affidamento ivi compresi i minori non accompagnati
- richiesta di cittadinanza
- possessori di carta di soggiorno e soggiornanti di lungo periodo
- familiari non comunitari di cittadino comunitario iscritto al SSR
- attesa di occupazione
- attesa di regolarizzazione (iscrizione temporanea, in attesa della definizione della pratica, per coloro che hanno fatto domanda di regolarizzazione o emersione dal lavoro nero)
- minori stranieri presenti sul territorio a prescindere dal possesso del permesso di soggiorno
- genitore che svolge attività lavorativa con permesso di soggiorno per assistenza minore
- donna in possesso di permesso di soggiorno per cure, in stato di gravidanza e sino ai sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvede
- motivi di studio per maggiorenni precedentemente iscritti a titolo obbligatorio

- detenuti negli istituti penitenziari per adulti e minori e internati negli ospedali psichiatrici giudiziari; in semilibertà, sottoposti a misure alternative alla pena, con o senza permesso di soggiorno
- detenuti negli istituti penitenziari per adulti e minori e internati negli ospedali psichiatrici giudiziari; in semilibertà, sottoposti a misure alternative alla pena, con o senza permesso di soggiorno
- permessi per motivi di giustizia
- motivi religiosi per religiosi che svolgono un'attività lavorativa e ricevono una remunerazione soggetta alle ritenute fiscali (es. parroci)
- status di apolide
- motivi di studio qualora siano studenti che svolgono attività lavorativa
- residenza elettiva con titolarità di pensione contributiva italiana
- motivi di salute/umanitari (ad esclusione dei soggiornanti ai sensi dell'art. 36 del T.U.; ingresso per cure mediche). Si fa riferimento a permessi di soggiorno per motivi di salute o motivi umanitari rilasciati in caso di scadenza di precedente permesso di soggiorno e sopraggiunta malattia o infortunio che non permettano di lasciare il territorio nazionale”.

5.2 Con particolare riferimento al permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, occorre ora richiamare l'art. 9 TUI (rubricato, per l'appunto, “Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo”), ai sensi del quale è previsto:

“(co.1) Lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, che dimostra la disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati nell'articolo 29, comma 3, lettera b) e di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio, può chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, per sé e per i familiari di cui all'articolo 29, comma 1.

(...)

(co. 2) Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo attesta il riconoscimento permanente del relativo status, fatto salvo quanto previsto dai commi 4-bis, 7, 10 e 10-bis. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta, è valido per dieci anni e, previa presentazione della relativa domanda corredata di nuove fotografie, è automaticamente rinnovato alla scadenza. Per gli stranieri di età inferiore agli anni diciotto la validità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è di cinque anni. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità costituisce documento di identificazione personale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di

documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

(co. 2bis) Il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana, le cui modalità di svolgimento sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Nel caso di permesso di soggiorno CE rilasciato per lo svolgimento di attività di ricerca presso le università e gli enti vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, non è richiesto il superamento del test di cui al primo periodo.

(...)

(co. 12) Oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo può:

a) fare ingresso nel territorio nazionale in esenzione di visto e circolare liberamente sul territorio nazionale salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 6;

b) svolgere nel territorio dello Stato ogni attività lavorativa subordinata o autonoma salvo quelle che la legge espressamente riserva al cittadino o vieta allo straniero. Per lo svolgimento di attività di lavoro subordinato non è richiesta la stipula del contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis;

c) usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative all'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico, compreso l'accesso alla procedura per l'ottenimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica, salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l'effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale;

d) partecipare alla vita pubblica locale, con le forme e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

(...)"

La disposizione in esame costituisce recepimento del diritto comunitario e in particolare della Direttiva 2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo.

Occorre sin d'ora evidenziare che, sulla base della disciplina applicabile di cui all'art. 9 TUI, non è prevista alcuna differenziazione o sottocategoria di permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo a seconda del permesso di soggiorno in titolarità nel quinquennio antecedente (segnatamente, per quanto qui di rilevanza, per residenza elettiva); in particolare non è prevista alcuna distinzione sul piano della parità di trattamento negli ambiti di cui all'art. 12.

6. Venendo al caso di specie, occorre evidenziare che risultano pacifiche tra le parti, in punto di fatto, le seguenti circostanze:

- che i ricorrenti, in precedenza titolari di permesso di soggiorno per residenza elettiva, siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- che i ricorrenti svolgano attività lavorativa all'estero;
- che i ricorrenti, residenti in Italia, abbiano presentato dichiarazione dei redditi e siano tenuti al versamento delle imposte sui redditi in Italia (v. docc. 11 e 12 ric.).

7.Ciò rilevato, la ASST convenuta sostiene la correttezza del proprio operato sulla scorta di due argomentazioni difensive:

- la precedente titolarità da parte dei ricorrenti di permesso di soggiorno per residenza elettiva, il quale ultimo, anche se "convertito" in permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, non consentirebbe l'iscrizione obbligatoria al SSN;
- la necessità dell'ulteriore requisito dello svolgimento di attività lavorativa o dell'iscrizione nelle liste di collocamento ai fini dell'iscrizione obbligatoria al SSN in particolare *ex art. 34, co. 1 lett a) TUI*.

8.La prima delle argomentazioni difensive appena richiamate non è suscettibile di condivisione, essendosi già sopra evidenziato (punto 5.2) che la normativa di riferimento non contempla alcuna differenziazione nella disciplina del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo riconnessa alla tipologia di permesso di soggiorno di precedente titolarità (e in particolare in relazione al permesso di soggiorno per residenza elettiva); al contrario, è prevista un'unica regolamentazione delle condizioni di rilascio, di revoca e delle prerogative esercitabili in forza del permesso di soggiorno UE in questione.

Ne consegue che la circostanza che i ricorrenti risultassero precedentemente titolari di permesso di soggiorno per residenza elettiva non assume alcuna rilevanza ai fini del presente giudizio: ciò che conta è, infatti, la pacifica circostanza che i medesimi risultino attualmente titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Risultano conseguentemente inconferenti le argomentazioni di ASST relative alla diversa fattispecie dello straniero titolare di permesso di soggiorno per residenza elettiva, proprio in quanto non riferibili all'attuale permesso di soggiorno in titolarità degli attori.

9.Con riferimento all'ulteriore difesa svolta dalla ASST, ritiene il Giudice che la corretta interpretazione dell'art. 34, co. 1 TUI sia da individuare nel senso della sufficienza della titolarità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai fini dell'iscrizione obbligatoria al SSN, in particolare senza necessità di requisiti aggiuntivi; tanto si afferma per le seguenti ragioni.

In primo luogo, occorre evidenziare che il dato letterale di per sé considerato non risulta dirimente in senso contrario: si consideri, infatti, che la norma in esame risulta frutto di un intervento legislativo antecedente all'emanazione della Direttiva 2003/109/CE e all'introduzione del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, poi recepito nel diritto interno; di talché, la mancata, espressa menzione di tale tipologia di

permesso di soggiorno da parte dell'art. 34, co. 1 nondimeno non preclude la verifica della riconducibilità del permesso di soggiorno in questione, a livello interpretativo, alle ipotesi di iscrizione obbligatoria al SSN.

Tanto chiarito, si osserva ora che assume fondamentale rilevanza ai fini ora in considerazione l'espressa elencazione nell'Accordo Stato-Regioni del 2012, intitolato *"Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province autonome"*, dei motivi del soggiorno che comportano l'iscrizione obbligatoria al SSN; nello specifico, l'espressa menzione dei titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo tra gli aventi diritto all'iscrizione obbligatoria al SSN, senza alcuna ulteriore specificazione o condizione (ciò ad esempio a differenza dei titolari di permesso di soggiorno per residenza elettiva, rilevante solo in caso di godimento di pensione contributiva), non può che costituire dato interpretativo di centrale rilievo ai fini ora in considerazione.

L'interpretazione ora fornita si pone in linea di conformità con il diritto dell'UE e con la disciplina del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo recepita nel diritto interno all'art. 9 TUI, il quale ultimo, in particolare, include espressamente (co. 12), tra i vari ambiti di parificazione del trattamento dello straniero titolare del permesso di soggiorno UE di lungo periodo al cittadino, anche quello di *"usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in materia sanitaria"*.

Sotto altro aspetto, risulta poi del tutto inconferente l'argomentazione della ASST secondo cui i ricorrenti, non risultando titolari di rapporto di lavoro in Italia, non sarebbero soggetti all'obbligazione contributiva: si consideri infatti che il SSN non risulta finanziato dalla contribuzione (non costituendo una prestazione previdenziale), bensì dalla fiscalità generale (e dunque rientrando in senso ampio nelle prestazioni di carattere assistenziale); fiscalità cui del resto i ricorrenti contribuiscono concretamente, tramite l'imposizione tributaria cui sono sottoposti in Italia (a prescindere dalla tipologia di reddito dichiarato).

Da ultimo, parimenti inconferente risulta la circostanza che i ricorrenti siano in grado di provvedere autonomamente alla propria copertura sanitaria: si consideri infatti che le disponibilità economiche di un soggetto sono suscettibili di rilevare semmai in punto di compartecipazione alla spesa sanitaria tramite *ticket*, al contrario non assumendo rilevanza dirimente ai fini dell'iscrizione obbligatoria al SSN.

10. Sulla scorta di quanto sinora complessivamente ritenuto e osservato, il comportamento tenuto dalla ASST dei Sette Laghi integra una discriminazione operata nei confronti dei ricorrenti, con riferimento al fattore protetto della nazionalità.

11. Il ricorso è pertanto fondato e il Giudice dichiara il carattere discriminatorio del comportamento tenuto da ASST dei Sette Laghi, consistito nell'aver negato ai ricorrenti, a decorrere dal 24.7.2024 e successivamente per l'anno 2025, l'iscrizione obbligatoria al SSN ai sensi dell'art. 34, co. 1, TUI e nell'aver condizionato l'iscrizione

degli stessi al SSN al pagamento di un contributo economico; dichiara il diritto dei ricorrenti all'iscrizione obbligatoria al SSN ai sensi dell'art. 34, co. 1, TUI e ordina alla ASST dei Sette Laghi di iscrivere i ricorrenti al SSN gratuitamente ai sensi dell'art. 34, co. 1 TUI; dispone la pubblicazione del presente provvedimento sulla *home page* del sito di ASST dei Sette Laghi con modalità tali da garantirne un'adeguata visibilità, per un minimo di giorni 30.

Non si ritiene invece di disporre alcuna altra misura coercitiva, fra quelle richieste dai ricorrenti, non sussistendone i presupposti. In particolare, non sussistono le condizioni per disporre la misura di cui all'art. 614**bis** c.p.c., non rinvenendosi alcuna allegazione se non generica circa il danno concreto che deriverebbe per la parte attrice dal ritardo nell'esecuzione del provvedimento e non potendo all'uopo bastare il richiamo alla natura infungibile dell'obbligo.

12. In considerazione della peculiarità della fattispecie esaminata e delle questioni giuridiche alla stessa sottese, si ritiene che sussistano giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra i ricorrenti e Regione Lombardia.

Le spese di lite tra i ricorrenti e ASST dei Sette Laghi seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, avuto riguardo al valore indeterminabile della domanda, alla natura documentale della causa e alle difese in concreto svolte.

P.Q.M.

Il Tribunale di Varese in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:

1. rigetta la domanda formulata nei confronti di Regione Lombardia;
2. in accoglimento della domanda formulata nei confronti di ASST dei Sette Laghi, dichiara il carattere discriminatorio del comportamento tenuto da ASST dei Sette Laghi, consistito nell'aver negato ai ricorrenti, a decorrere dal 24.7.2024 e successivamente per l'anno 2025, l'iscrizione obbligatoria al SSN ai sensi dell'art. 34, co. 1, TUI e nell'aver condizionato l'iscrizione degli stessi al SSN al pagamento di un contributo economico;
3. dichiara il diritto dei ricorrenti all'iscrizione obbligatoria al SSN ai sensi dell'art. 34, co. 1, TUI e ordina alla ASST dei Sette Laghi di iscrivere i ricorrenti al SSN gratuitamente ai sensi dell'art. 34, co. 1 TUI;
4. dispone la pubblicazione del presente provvedimento sulla *home page* del sito di ASST dei Sette Laghi con modalità tali da garantirne un'adeguata visibilità, per un minimo di giorni 30;
5. compensa integralmente le spese di lite tra i ricorrenti e Regione Lombardia;
6. condanna ASST dei Sette Laghi a rifondere i ricorrenti delle spese di lite, liquidate in €4.500,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, oltre IVA se dovuta e CPA come per legge, oltre rimborso del c.u. se versato.

Varese, 4.02.2026

Il Giudice